Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 novembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 341-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1957.

Approvazione del piano tecnico concernente l'istituzione della nuova rete urbana BC autonoma nel comune di Fasano (Brindisi).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 10 giugno 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 461 relativo alla istituzione della nuova rete urbana BC autonoma nel comune di Fasano (Brindisi) già facente parte della rete urbana di Locorotondo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella 640ª adunanza del 6 agosto 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento nel comune di Fasano (Brindisi) dove al 30 settembre 1956 risultavano quarantanove utenti collegati e cinquantaquattro domande di utenza da espletare, si rende necessaria l'istituzione della nuova rete urbana BC autonoma nel suddetto Comune;

Considerato che il comune di Fasano (Brindisi) si è dichiarato d'accordo sul nuovo trattamento tariffario derivante dall'istituzione della rete urbana autonoma, e quindi non più estensione della rete urbana di Locorotondo;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 461 presentato dalla Società esercizi telefonici concernente l'istituzione della nuova rete urbana BC autonoma nel comune di Fasano (Brindisi).

Roma, addì 21 ottobre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(6304)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1957.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli approvato con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1950 e modificato con decreto Ministeriale dell'11 agosto 1955;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1951, con il quale i signori avv. Luigi Carlo Caron e geom. Anselmo Guidetti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1955, con il quale il dott. Giulio Sambonet venne nominato presidente della Cassa medesima, a seguito del decesso dell'avv. Caron;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Giulio Sambonet e geom. Anselmo Guidetti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, per la durata prevista dalle norme statutarie e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6295)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della Strada statale n. 16, sita nell'ambito del comune di Ostuni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brindisi per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 luglio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle della Strada statale n. 16, sita nell'ambito del comune di Ostuni;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ostuni;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con la particolare conformazione del terreno variamente coltivato ad olivi, mandorli e frutteti e con l'abitato comunale caratteristicamente situato a terrazze, un quadro naturale di

non comune bellezza panoramica avente anche notevole valore estetico e tradizionale, il tutto godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Ostuni, così delimitata: Strada statale n. 16, limite esterno dei mappali numeri 464, 329, 498, 273, 272, 271, 270, 260, strada vicinale Ostuni-Carovigno, strada comunale Lamacavallo-Caposenno, limite esterno dei mappali numeri 148, 147, 139, 135, 133, 124, 120, strada vicinale Uscieddo, strada comunale Paolotti, strada vicinale Santo Stefano, limite esterno dei mappali numeri 142, 138, 140, 158, 154, 156, 152, 148, 150, 181, 176, 174, 173, 187, strada vicinale Malandrino, strada vicinale Petrone 1°, limite esterno dei mappali numeri 112 e 130 fino a ricongiungersi con la Statale n. 16, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Ostuni, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 novembre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brindisi

L'anno 1957 il giorno 19 del mese di luglio, in Ostuni e presso la sede municipale gentilmente concessa, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, giusta convocazione diramata con lettera in data 10 luglio 1956 ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

(*Omissis*).

1. *Imposizione del vincolo paesistico alla parte a valle del centro abitato di Ostuni.*

Il presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta. Viene chiamato a conferire il dott. Francesco Cavallo, presidente dell'Associazione turistica « Pro Ostuni », il quale, riferendosi alla sua nota n. 122 del 22 giugno 1956 espone la necessità di sottoporre a vincolo le zone comprese tra lo sviluppo della Strada statale n. 16 « Adriatica » ed il mare con un andamento da sud a nord e precisamente la zona a est da questa linea per un percorso all'incirca di un paio di chilometri prima dell'ingresso della città venendo da Brindisi ed un paio di chilometri dopo il paese andando verso Fasano. A tal proposito dà lettura di una dettagliata relazione illustrante ampiamente le caratteristiche della zona di cui richiede l'imposizione del vincolo.

La Commissione con tutti i suoi componenti come sopra enunciati, si trasferisce sul posto e precisamente sulla cosiddetta « Villa Specchia » attualmente occupata dalle suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica, posta a circa due chilometri dall'abitato del Comune pervenendo da Brindisi.

Ivi la Commissione osserva di trovarsi sul culmine di una collina dalla quale si osserva un panorama degradante verso il mare e variamente coltivato ad olivi, orti, mandorli e frutteti. Il tutto costituisce una suggestiva visione d'insieme nella quale l'occhio abbraccia una vasta conca panoramica di verde che scende sino a confondersi con il mare lontano tre quattro chilometri. In questa conca di verde si appalesano le costruzioni locali tipicamente pugliesi, bianche di colore, che il sole accende di luci maggiori. In questa conca di verde alcuni tratturi che si snodano ai piedi della collina segnano la zona di distacco fra la vera e propria collina e la conca più pianeggiante che si volge verso il mare. Immediatamente compare verso nord tutto l'abitato della città, biancheggiante e con sviluppo conico piramidale sulla collina, che si impone dominando tutta la zona. Le ultime case, snodantesi verso Brindisi in parte chiudono all'occhio del passeggero la conca suddetta in parte gliela fanno intravedere.

Dall'esame suddetto la Commissione ritiene di dover proporre il vincolo panoramico su tutta la zona suddetta sia pure limitandola ad una zona che, in linea di massima, venga compresa fra la Strada statale n. 16 ed il tratturo ai piedi della collina che nel primo tratto coincide con il limite di proprietà delle suore di Santa Scolastica e nel secondo tratto si sviluppa ai piedi della collina a metà strada circa fra l'abitato e la via per la stazione ferroviaria.

Lungo il tratto interno della Strada statale n 16 ritiene di proporre il vincolo sulle zone tuttora libere da costruzioni e sulle quali sia possibile l'affaccio verso il mare mentre ritiene di proporre al Comune l'acquisto e la espropriazione per pubblica utilità per ampliamento di strada delle aree poste a livello della statale che attualmente sono di copertura di alcuni vani sottostanti, recentemente costruite, allo scopo di creare delle terrazze di affaccio o belvederi sulla conca sottostante.

Successivamente la Commissione si è trasferita nella zona a nord dell'abitato e la via per Bari fermandosi a circa due chilometri dopo l'abitato in località denominata « Candelora ».

In quel punto la Commissione constata che all'occhio del passeggero si presenta un altro aspetto della collina sempre degradante verso il mare e precisamente una conca anch'essa alberata e variamente coltivata folta di verde, che si estende fino al mare. Ma la caratteristica saliente della visione della zona da questo punto è che l'abitato di Ostuni appare in tutta la sua incantevole imponenza situato a terrazze quasi concentriche fino a coprire in forma conico piramide tutta la collina, fortemente colorato di bianco e avanzato come uno sperone massiccio nella massa verde delle colture circostanti.

Anche qui la Commissione ritiene necessario proporre il vincolo per una zona compresa fra la Strada statale n. 16 ed una linea di profondità verso la conca sottostante di circa ml. 300 e ciò allo scopo di conservare la visione panoramica di questa zona che potrebbe venire deturpata da costruzioni non controllate.

La Commissione:

Vista ed esaminata la documentazione fotografica esibita dalla Amministrazione comunale e lo stralcio planimetrico della zona in parola;

Fatta propria la relazione del dott. Cavallo, presidente dell'Associazione turistica « Pro Ostuni » con la quale nel descrivere le caratteristiche del territorio esaminato si esprimono voti per la sua completa valorizzazione panoramica e monumentale;

Ad unanimità;

Delibera:

1. — Di sottoporre al vincolo a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la zona posta nell'agro del comune di Ostuni è colorata in rosa nell'allegata planimetria ed ampiamente descritta nella relazione del presidente dell'Associazione turistica « Pro Ostuni » dott. Francesco Cavallo, che si allega al presente verbale per farne parte integrante;

2. — Che il godimento della panoramica sia assicurato particolarmente dai sottoelencati punti di vista e belvederi — enumerati nella planimetria allegata — siti lungo il tratto interno della Strada statale n. 16 « Adriatica » soggetta al vincolo, al fine di vietare in maniera assoluta il sorgere di costruzioni nell'angolo di visuale compreso in detti punti e nei limiti della zona vincolata.

(*Omissis*).

(6306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 ottobre 1957 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gino Fremura Calistri, Vice console onorario di Spagna a Livorno, con giurisdizione sulle provincie di Livorno, La Spezia, Pisa e Massa Carrara con eccezione dell'Arcipelago toscano.

(6291)

In data 21 ottobre 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Juan Carlos Giménez Melo, Vice console aggiunto al Consolato della Repubblica Argentina a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Potenza, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Cagliari, Nuoro, Sassari, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Palermo, Trapani, Caltanissetta ed Agrigento.

(6336)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa di consumo di Montignoso, con sede in Montignoso (Massa Carrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 ottobre 1957, il rag. Panesi Piero è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa di consumo di Montignoso, con sede in Montignoso (Massa Carrara), in sostituzione del sig. Antonio Giovanni Del Freo, dimissionario.

(6215)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Val Bisenzio », con sede in Vaiano (Firenze).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 ottobre 1957, il dott. rag. Romanelli Pietro è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Val Bisenzio », con sede in Vaiano (Firenze), in sostituzione del dott. Bechini Luigi, dimissionario.

(6217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 262

Corso dei cambi del 14 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,79	624,89	624,83	624,79	624,80	624,80	624,80	624,80	624,83
$ Can.	—	650,25	650,25	650,425	650,10	650,25	650,50	650,25	650,25	650,25
Fr. Sv. lib.	—	145,79	145,80	145,80	145,75	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	—	90,40	90,40	90,43	90,40	90,40	90,45	90,40	90,40	90 45
Kr. N.	—	87,57	87,57	87,60	87,55	87,55	87,61	87,555	87,55	87,55
Kr. Sv.	—	120,78	120,78	120,80	120,72	120,80	120,80	120,80	120,80	120,85
Fol.	—	164,85	164,85	164,85	164,78	164,79	164,85	164,79	164,79	164,80
Fr. B.	—	12,49	12,4975	12,49875	12,495	12,49	12,4975	24,492	12,49	12,50
Fr. Fr.	—	148,04	148,10	148,03	148 —	148,15	148 —	148,15	148,15	148 —
Fr. Sv. acc.	—	142,83	142,81	142,84	142,80	142,79	142,84	142,79	142,79	142,80
Lst.	—	1751,25	1751,75	1752,25	1751 —	1751,50	1752,125	1751,50	1751,50	1752 —
Dm. occ.	—	148,74	148,75	148,78	148,60	148,68	148,76	148,68	148,68	143,70
Scell. Aust.	—	24,02	24,04	24,02875	24 —	24,02	24,04	24,02	24,02	24,04

Media dei titoli del 14 novembre 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	62,70
Id. 3,50 % 1902	61,80
Id. 5 % 1935	94,75
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,20
Id. 5 % 1936	96,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	650,462
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,44
1 Corona norvegese	87,605
1 Corona svedese	120,80
1 Fiorino olandese	164,85
1 Franco belga	12,498
100 Franchi francesi	148,015
1 Franco svizzero acc.	142,84
1 Lira sterlina	1752,187
1 Marco germanico	148,77
1 Scellino austriaco	24,034

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 9 agosto 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 156, del 24 giugno 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70)	Ammontare interessi (art. 6 legge 15-3-56, n. 156) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	in data 9-8-1957 N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	CALCAGNINI Fulvia fu Giovanni	Viterbo	50.16.11	592	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52	3354/1258	4-10-57	21	37	3.845.000	950.000	Banca Naz. del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	DE GENTILI SICILIANO Giuseppe fu Giovanni	Viterbo	9.59.01	1409	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	3356/1260	4-10-57	21	36	985.000	225.000	Id. Id.	Id.
3	GAMBINO Amedeo fu Antonio	Roma	4.14.50	2780	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3359/1263	4-10-57	21	35	535.000	100.000	Id. Id.	Id.
4	GRISPINI Giuseppe fu Crispino	Arlena di C.	18.45.79	2781	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3360/1264	4-10-57	21	34	1.645.000	310.000	Id. Id.	Id.
5	MANZOLINI Ettore di Campoleone fu Giosafat	Viterbo	269.25.34	3522	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	3361/1265	4-10-57	21	33	14.185.000	2.665.000	Id. Id.	Id.
6	MICARA Luigi e Ferdinando di Ludovico	Vetralla	3.87.98	2857	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	3363/1267	4-10-57	21	32	1.100.000	215.000	Id. Id.	Id.
7	MORETTI Alide fu Claudio maritata MULLER-TALENTINO	Castellina M.	7.58.40	843	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	3364/1268	4-10-57	21	31	580.000	135.000	Id. Id.	Id.
8	PANICHI Pietro fu Tommaso	Tuscania	7.12.77	4381	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	3365/1269	4-10-57	21	30	1.215.000	225.000	Id. Id.	Id.
9	PERUZZI Pierino fu Pietro Secondo	Tuscania	18.87.65	2903	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53	3366/1270	4-10-57	21	29	1.445.000	275.000	Id. Id.	Id.
10	ROTTI Michele fu Giovanni	Nazzano	10.67.75	1435	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	3368/1272	4-10-57	21	28	1.795.000	410.000	Id. Id.	Id.
11	SACCHETTI Giovanni Battista fu Giulio	Tarquinia	441.41.03	4387	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	3369/1273	4-10-57	21	27	25.600.000	7.135.000	Id. Id.	Id.
12	SERRAGGI Anna fu Luigi	Sacrofano	16.90.16	1440	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	3370/1274	10-10-57	21	239	1.280.000	290.000	Id. Id.	Id.
13	« MONTE AMIATA » Società anonima mineraria, con sede in Roma	Castellazzara	220.75.70	3826	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3371/1275	4-10-57	21	26	7.670.000	1.435.000	Id. Id.	Id.
14	« MONTE AMIATA » Società anonima mineraria, con sede in Roma	Santa Fiora	536.96.40	3827	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3372/1276	4-10-57	21	25	29.060.000	5.440.000	Id. Id.	Id.
15	TARQUINI RAVEGGI Ester Maria di Paolo	Tuscania	33.25.52	1779	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	3373/1277	4-10-57	21	24	1.935.000	435.000	Id. Id.	Id.

(6137) Roma, addì 23 ottobre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti

A) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciato dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, gli appartenenti alle carriere esecutive, purchè essi rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26 oppure ai 28 per i candidati provvisti di diploma di laurea.

Gli indicati limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartegano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia, o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

c) per i funzionari che, prima dell'istituzione dell'I.R.C.E., siano stati in servizio presso le organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

7) a 45 anni, rimanendo, però, assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale del 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dai cennati limiti massimi di età di 26 e 28 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili;

C) cittadinanza italiana;
D) buona condotta;
E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 26 anni, i titoli che dànno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovranno risultare altresì

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulle legalizzazione delle firme stabilite dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la stessa qualifica o corrispondente soppresso grado undicesimo del medesimo ruolo senza conseguirvi l'idoneità.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale già imbarcato su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la stessa guerra, presenterà l'apposito certificato delle competenti autorità marittime, sempre su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal

prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

n) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo di L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale, rilasciato dalla competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'Autorità militare competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superati i limiti massimi stabiliti nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'Estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

5) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica o dal cancelliere da lui delegato. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

8) uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente;

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal Distretto militare competente, se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo:

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di buona condotta morale e civile), 5) (certificato di godimento dei diritti politici), 6) (certificato generale del casellario giudiziale) e 7) (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati che siano *impiegati civili di ruolo dello Stato*, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione delle qualifiche o dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari, nei locali che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di dette prove. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Con decreto Ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di lire 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di lire 200, se l'autenticazione è fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente, salvo i casi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 7;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo la composizione prevista dall'art. 100 del regolamento del personale degli uffici del Ministero delle finanze approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e nella parte 1ª titolo 1°, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1957
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 194. — FLAMMIA

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

I. — *Prove scritte*

Parte prima:
1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:
1) principî di economia politica e di scienze delle finanze.

Parte terza:
1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

II. — *Prova orale*

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto costituzionale.
3) Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia.
4) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 1° luglio 1957

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero del Tesoro
Ragioneria generale dello Stato ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . (prov. . . .)
il . (1) e residente in . .
(prov. .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere in prova delle Ragionerie provinciali dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
(2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di conseguito presso l'Istituto di in data
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di
(4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di voler sostenere le prove scritte presso la sede di . (5).

. addì 195

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig. .
(6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:
provvisto di diploma di laurea;
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
colpito da leggi razziali;
ex dipendente dall'I.R.C.E.
assistente universitario;
dipendente civile di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 11 del bando.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede: per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6300)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre:

a) essere forniti del diploma di ragioniere o perito commerciale, con esclusione di altri titoli di studio;

b) essere cittadini italiani di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) aver compiuto 18 anni di età e non aver superato i 32, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo da lire duecento e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) le complete generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

e) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) che non ha superato l'età di 32 anni salve elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) il titolo di studio;

l) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il suo preciso recapito;

n) le prove facoltative di lingua straniera che intende sostenere;

o) le eventuali condanne penali riportate;

p) che è disposto ad accettare qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *i*), è elevato ai sensi delle disposizioni vigenti

a) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine (nonchè per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137);

b) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

c) ad anni 45 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (nonchè per il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. legge 22 febbraio 1951, n. 64; o dell'I.R.C.E. legge 16 aprile 1953, n. 409).

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2 e tutte con quelle previste dalle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, entro il limite massimo di anni 40.

Per coloro che furono colpiti delle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e 6 mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, entro il limite massimo di anni 45 (art. 1 legge 3 maggio 1950, n. 323).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal quinto giorno successivo a quello della data del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti o categorie assimilate dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da lire 200, con le annotazioni delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da lire 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con un certificato, su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100 (rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia dove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendono far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal quinto giorno successivo a quello della data del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato;

3) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

4) diploma originale di ragioniere o perito commerciale di cui al precedente art. 2, o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200 debitamente legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autenticata di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto, debitamente vistato, presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da lire 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

d) riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva in bollo da lire 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

6) certificato medico in bollo da lire 100 rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati; invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da lire 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore di un anno occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

8) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da lire 100, legalizzato.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

a) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da lire 200, di data non anteriore a quella del bando, con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;
b) titolo di studio;
c) copia del foglio matricolare o stato di servizio.

Rimane salvo per il Ministero il diritto di chiedere l'esibizione dei rimanenti documenti.

I concorrenti che si trovino alle armi presenteranno soltanto i seguenti documenti:
a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare militare;
e) un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio o del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:
a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di buona condotta morale e civile;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato medico.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di una fotografia in data recente applicata su carta da bollo da lire 200, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

La fotografia od il libretto ferroviario saranno esibiti dal concorrente alla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:
un consigliere della Corte dei conti, presidente;
un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro;
il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa-Marina, o altro funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membro;
un ragioniere capo o ragioniere principale della carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali della Marina militare, membro;
un professore di scuole medie, membro;
un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o del punto ottenuto in quella orale, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

Art. 12.

A parità di merito saranno osservate le norme del quarto comma dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova con la osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1957

p. *Il Ministro*: Bovetti

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1957
Registro n. 34, *foglio n.* 100

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.
3. Computisteria, ragioneria generale ed applicata.
4. Prova facoltativa di lingue estere. (I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dell'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua estera).

Prove orali

1. Le materie delle prove scritte obbligatorie.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Principi di economia politica ed elementi di scienza della finanza.
4. Nozioni elementari di statistica.
5. Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.

Argomenti costituenti le varie materie di esame

Nozioni di diritto civile. Il negozio giuridico e i suoi elementi. Persone fisiche, (capacità, cittadinanza, domicilio, assenza). Persone giuridiche (concetto generale e distinzioni specifiche). Le cose. La proprietà, il possesso e la detenzione. Azioni possessorie e azioni petitorie. Limitazione della proprietà. Le obbligazioni: fonti, effetti, prove, garanzia, cessione, estinzione. Contratti. Trascrizione e principali istituti del diritto di famiglia. Successione legittima e testamentaria. Formazione e divisione dell'asse ereditario. Prescrizione e decadenza. Impresa. Imprenditore. Azienda. Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche. Contratti commerciali. Titoli di credito. La cambiale e titoli affini. Il concordato preventivo. Il fallimento. Piccolo fallimento.

Nozioni di diritto amministrativo. - L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Amministrazione governativa centrale; i Ministeri e le Amministrazioni autonome. Amministrazione governativa locale: i Comuni, le Provincie e le Regioni. La giustizia dell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa. La Corte dei conti.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato. - Il patrimonio dello Stato; Demanio pubblico e Demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili ed indisponibili. I contratti. Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato (Corte dei conti; Ragioneria generale dello Stato; Ragioneria centrale). Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio dello Stato. Entrate e spese. Esecuzione del bilancio. Il movimento dei fondi dello Stato. Il rendimento dei conti nello Stato (conti amministrativi e conti giudiziali;

giudizi di conto e di responsabilità; rendiconto generale dello Stato; conto generale del patrimonio; conto del bilancio). I residui. Perenzioni e prescrizione dei residui passivi.

Computisteria. Sistemi di misura. Sistemi monetari e parità monetaria. Metalli nobili. Costi e ricavi mercantili. Interesse semplice ed interesse composto. Sconto semplice e composto, razionale e commerciale. Cambiale, assegno e vaglia. Cambio, conti correnti. Fondi privati e pubblici. Operazione di borsa. Annualità. Rendite. Prestiti con obbligazioni.

Ragioneria generale. Concetti generali sulla organizzazione e amministrazione delle aziende. Gli elementi del capitale nelle imprese. Beni patrimoniali delle aziende di erogazione. Classificazione e distinzione relative. Inventari: varie forme, specie e scopi. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi inventariali. Gestione economica nelle imprese. Il reddito e la sua formazione. Le previsioni nelle aziende di erogazione. Le scritture: scritture elementari e sistematiche. Sistemi e metodi: la partita doppia e le sue applicazioni. Oggetto e funzionamento dei conti nel sistema del reddito. Situazioni e rendiconti. Materia e forme. Bilanci di esercizio. Il giornale mastro e la partita semplice.

Ragioneria applicata. Società commerciali (scritture relative alla costituzione del capitale; formazione delle riserve; rilevazione e riporto degli utili; aumenti e diminuzioni del capitale; ammortamento finanziario, emissione e ammortamento di obbligazioni). Imprese mercantili (rilevazioni e scritture relative ai costi e ricavi dipendenti da acquisti e vendite nell'interno ed all'estero; determinazione del reddito; bilanci di esercizio). Nozioni sul commercio di intermediazione. Scritture delle Aziende di commissione. Associazioni in partecipazione (convenzioni regolatrici dei rapporti fra i partecipanti; scritture degli associati) Imprese industriali (esercizio tecnico ed esercizio amministrativo; studi e preventivi di impianto; elementi speciali e generali del costo di produzione; scritture elementari; costi e scritture della contabilità generale; conto industriale e bilancio di esercizio). Imprese bancarie (classificazione; operazione delle banche di credito ordinarie e scritture elementari ad esse relative; scritture sistematiche; situazioni periodiche; chiusura dei conti e bilanci di esercizio). Cenni sulle imprese assicuratrici e sulle scritture relative. Aziende divise (conti e scritture delle filiali e delle centrali; scritture generali; situazioni e bilanci). Aziende dello Stato (patrimonio, bilancio di previsione, classificazione delle entrate ed uscite; rendiconto generale). Comuni e Provincie (patrimonio ed inventari; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; avanzi e disavanzi di amministrazione; servizi di cassa; scritture, rendiconti). Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (patrimonio, classificazione e valutazione dei suoi elementi; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; movimenti di capitali; scritture; rendiconti). Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali. Liquidazioni fallimentari.

Principî di economia politica. Elementi e fattori della produzione. Loro utilità totale e marginale. La proprietà privata. Il principio utilitario. La distribuzione del reddito fra i fattori della produzione. L'impresa. Costo di produzione e prezzi in regime di concorrenza ed in regime di monopolio. La moneta e la politica monetaria. Numeri indici dei prezzi. Il cambio, la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali. Il mercato finanziario. Le speculazioni di borsa.

Elementi di scienze delle finanze. Bilancio dello Stato. Tesoreria dello Stato. Spese pubbliche. Entrate pubbliche. Entrate originali. Imposte e tasse. Principî giuridici, economici ed amministrativi delle imposte. Imposte dirette ed imposte indirette. Debito pubblico. Finanza locale. Entrate e spese degli Enti locali.

Nozioni elementari di statistica. Concetto di statistica od utilità di dati e le operazioni relative. Esposizione grafica dei dati. I numeri indici. Concetto della statistica demografica ed il censimento.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. Ordinamento della Marina militare. Ufficiali e Corpo equipaggi marittimi. Istituti e scuole di educazione e istruzione.

Nozioni di diritto costituzionale.

Roma, addì 8 agosto 1957

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(6324)

Modifiche agli articoli 2 e 3 del bando di concorso per esami a dieci posti di vice gestore in prova nella carriera del personale di concetto (contabili) del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto Ministeriale 10 luglio 1957.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1957, registro n. 33, foglio n. 88, col quale è stato indetto il concorso per esami a dieci posti di vice gestore in prova nella carriera del personale di concetto (contabili) del Ministero della difesa-Marina;

Decreta:

Gli articoli 2 e 3 del predetto decreto Ministeriale 10 luglio 1957 sono modificati come segue:

Art. 2. — Per l'ammissione al concorso occorre:

a) essere forniti di diploma di scuola media di 2° grado o titolo equipollente;

b) essere *cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini* dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane o coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato civile politico;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) *essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti* da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) non aver superato l'età di 32 anni salve le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3. — La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 1ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto di rettifica.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) le complete generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

e) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) che non ha superato l'età di 32 anni salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) il titolo di studio;

l) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il suo preciso recapito;

n) le prove facoltative di lingua straniera che intende sostenere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1957

p. *Il Ministro* BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1957
Registro n. 37 Difesa-Marina, foglio n. 82

(6323)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Esito del concorso per il reclutamento ordinario di sette tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente effettivo indetto con decreto Ministeriale 25 ottobre 1955.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1956, n. 95, foglio n. 73;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1955, registro n. 50, foglio n. 71, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di sette tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1957, concernente la nomina della relativa Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1957, concernente la delega di firma al Sottosegretario di Stato per la difesa sen. prof. Giacinto Bosco;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami per il reclutamento ordinario di sette tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente effettivo, indetto con decreto Ministeriale 25 ottobre 1955, citato nelle premesse:

Ticali dott. Giuseppe, nato il 7 febbraio 1924, punti 21,15.

Art. 2.

Il dott. Ticali Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 24 agosto 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1957
Registro n. 41 *Esercito, foglio n.* 297

(6340)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4 Esercito, foglio n. 329, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, è stato bandito, fra gli altri, un concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del Servizio automobilistico da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1957, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Tenuto conto che per sopperire a sopravvenute esigenze di servizio è necessario far luogo alla sostituzione del tenente colonnello aut. servizio permanente effettivo Marini Girolamo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del Servizio automobilistico, costituita con il decreto Ministeriale 13 luglio 1957 di cui alle premesse, è così modificata:

il tenente colonnello aut. in servizio permanente effettivo Marini Girolamo è sostituito dal tenente colonnello aut. in servizio permanente effettivo Immordino Vincenzo.

Art. 2.

Al tenente colonnello aut. in servizio permanente effettivo Immordino Vincenzo saranno corrisposti i compensi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1957

Il Ministro: Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1957
Registro n. 43 *Esercito, foglio n.* 114. — Massimo

(6322)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a tredici posti di assistente lavori in prova riservato al personale statale di ruolo organico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4174, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 27, con il quale è stato indetto un concorso a tredici posti di assistente lavori in prova riservato al personale statale di ruolo organico; fornito di diploma di perito meccanico o perito elettricista o perito radio tecnico o perito minerario o abilitazione tecnica nautica;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1957, n. 4486, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1957, registro n. 19 bilancio Trasporti, foglio n. 61, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G.41/2/121775 del 6 ottobre 1957;

Decreta:

L'ispettore di 1ª classe Tomassi dott. ing. Saverio è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse in sostituzione dell'ispettore principale Breazzano dott. ing. Raffaele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1957

Il Ministro: Angelini

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1957
Registro n. 23 *bilancio Trasporti, foglio n.* 9. — Barnaba

(6341)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di direttore didattico in prova, riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali, indetto con decreto Ministeriale 22 marzo 1949.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª, n. 42 del 17 ottobre 1957, della graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di direttore didattico in prova, riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali, indetto con decreto Ministeriale 22 marzo 1949.

(6342)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria dei vincitori del concorso per esame a trentotto posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956, modificato dal decreto Ministeriale 29 ottobre 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, supplemento straordinario n. 1 del mese di ottobre 1957, pubblicato il giorno 28 dello stesso mese, è stato inserito il decreto Ministeriale 8 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1957, registro n. 24 Finanze, foglio n. 147, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esame a trentotto posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1956, registro n. 13 Finanze, foglio n. 251, modificato dal decreto Ministeriale 29 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1956, registro n. 25 Finanze, foglio n. 113.

(6280)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 1° giugno 1957, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 1957 con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(6339)

PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n. 46663 in data 31 dicembre 1955;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti al concorso specificato in epigrafe dichiarate idonee:

1. Nardi Verdiani Nella . . . punti 55,841 su 100
2. Bartali Franchini Rina » 53,600 »
3. Zazzeri Rosella di Zino » 53,219 »
4. Gioia Emma fu Costantino » 53,151 »
5. Bruni Marina in Martellini . » 53,022 »
6. Fanti Bruna in Arrigucci . » 52,307 »
7. Montomoli Itala di Primante » 51,019 »
8. Fiorini Silvana di Federico . » 50,822 »
9. Fineschi Andreina in Toti . . » 50,607 »
10. Batazzi Rina di Giuseppe » 50,334 »
11. Nannoni Waleska fu Arturo » 49,888 »
12. Acciai Anna fu Angelo » 49,424 »
13. Berini Ada di Artemio » 49,393 »
14. Rossi Gabriella di Nello » 48,615 »
15. Morrocchi Mara . » 48,277 »
16. Fregoli Giuliana in Mazzoni » 48,230 »
17. Barneschi Iole fu Torello » 47,916 »
18. Monciotti Imola Sira fu Ciro » 47,905 »
19. Capponi Emilia di Settimio » 47,527 »
20. Nardi Andreina Sampieri » 47,497 »
21. Tosoni Giorgia in Crezzini fu Domenico » 47,163 »
22. Guerri Palmira di Ricciotti » 47,069 »
23. Giannettoni Ede di Mario » 45,655 »
24. Bini Luigia di Giorgio » 45,482 »
25. Terni Tecla in Fineschi » 45,303 »
26. Ciacci Iris di Duilio » 45,115 »
27. Ruspetti Wanda di Cesare » 45,030 »
28. Anselmi Alessandra di Alessandro » 44,543 »
29. Terni Tosca di Primo » 44,273 »
30. Baglioni Zorama di Eugenio » 43,897 »
31. Biancucci Nella fu Nello » 43,880 »
32. Gigli Lia fu Palmiro » 43,886 »
33. Terreni Lida in Vagaggini » 43,655 »
34. Anichini Giulia di Guido » 43,265 »
35. Lavatoi Elsa di Arturo » 42,765 »
36. Floresti Anastasia fu Floresto » 42,627 »
37. Rulli Diva di Giuseppe » 42,206 »
38. Ortu Raffaella fu Antonio » 41,750 »
39. Ceccarelli Bremis in Bellavista » 41,614 »
40. Bonelli Bruna fu Giuseppe » 41,508 »
41. Corsi Wanda in Sica » 41,395 »
42. Marzucchi Vera in Calvelli » 41,356 »
43. Riccucci Lina di Pasquino » 40,892 »
44. Del Porro Maria Grazia di Giulio » 40,500 »
45. Paolucci Diana di Primo » 40,456 »
46. Merlotti Luisa in Olivieri » 40,314 »
47. Rapaccini Graziella fu Ugo » 40,154 »
48. Leprai Marzocchi Maria Josè » 39,472 »
49. Cosci Carmela di Giacomo » 39,416 »
50. Velasco Annunziata di Angelo » 39,343 »
51. Bucalossi Licia in Baragatti » 38,805 »
52. Callotti Giovanna di Alfredo » 37,812 »
53. Scali Viola di Pasquale » 36,838 »
54. Pistolesi Benigni Corradina » 36,544 »
55. Mugnaini Antonietta di Giuseppe » 36,482 »
56. Rossi Alma di Luigi » 36,453 »
57. Gares Bruna di Franco » 35,153 »
58. Gennai Nila fu Bovio » 35 — »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 31 ottobre 1957

Il prefetto FERRO

(6299)

MONACO FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.